Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 novembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 2 NOVEMBRE 1950:

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857.

Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 853.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475, 27 ottobre 1932, n. 2084, 13 dicembre 1934, n. 2403, 1° ottobre 1936, n. 2019, 20 dicembre 1937, n. 2684, 5 maggio 1939, n. 1145, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — Viene sostituito dal seguente:

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

La Facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 15. — Va così sostituito:

Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e dei regi decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652.

Per i corsi liberi, il Consiglio delle rispettive Facoltà, deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente o cultore della materia, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico e di esercitazioni, corrisponda al corso fondamentale o corso complementare.

Art. 18. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunti i seguenti:

« 5. Diritto canonico.
6. Diritto privato comparato.
7. Diritto della navigazione.
8. Diritto comune.
9. Esegesi delle fonti del diritto romano.
10. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
11. Storia dei trattati e politica internazionale ».

Va aggiunto il seguente comma:

All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio di facoltà propone e il Consiglio di amministrazione approva l'elenco delle quattro materie complementari il cui insegnamento verrà impartito per l'anno medesimo mediante incarichi retribuiti.

Art. 19. — Va così sostituito:

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto privato comparato, di diritto agrario, di diritto della navigazione, prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quelli di diritto romano e storia del diritto italiano, prima di avere superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto del lavoro, prima di aver superato l'esame di diritto costituzionale; nè quello di medicina legale e delle assicurazioni, prima di aver superato gli esami di diritto penale e di procedura penale; nè quello di scienza delle finanze e di diritto finanziario, prima di aver superato l'esame di economia politica; nè quello di diritto comune prima di aver superato l'esame di storia del diritto italiano.

Art. 21. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso: « Biologia delle razze umane » ed aggiunto quello di « Storia della grammatica e della lingua italiana ».

Art. 22. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso quello di « Biologia delle razze umane ».

Dopo l'art. 23 viene aggiunto il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 24. — « I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni ».

Art. 26 (già 24). — Il penultimo capoverso va così sostituito:

« L'ammissione al primo esame orale di una materia che abbia anche la prova scritta si ottiene quando si sia precedentemente superata la prova scritta ».

Art. 27 (già 25). — Va così sostituito:

La Facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari;

1. Chimica bromatologica.
2. Fisiologia vegetale.
3. Igiene.
4. Mineralogia.
5. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 28 (già 26). — Dopo le parole « nè l'esame di farmacologia e farmacognosia, prima di aver superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica » vanno aggiunte le seguenti « e di fisiologia generale ».

Alla fine dell'articolo dopo le parole botanica farmaceutica vanno aggiunte le seguenti: « nè l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica, prima di aver superato quelli di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica biologica; nè l'esame di idrologia, prima di aver superato quello di farmacologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 24. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 854.

Cambiamento di denominazione della frazione Soccisa del comune di Pontremoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 5 giugno 1950, con la quale il commissario prefettizio del comune di Pontremoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 11 aprile 1947, chiede che la denominazione della frazione Soccisa di quel Comune venga modificata in « Succisa »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Massa-Carrara in data 5 aprile 1950;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Soccisa del comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, è modificata in « Succisa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 32. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 855.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Belforte del Chienti (Macerata).

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Belforte del Chienti (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. 856.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare una eredità.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Lucia Vico ved. Grossi fu Santi, con testamento olografo in data 10 ottobre 1942.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1950

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1950.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale degli assegni familiari nella sezione per le aziende artigiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1950;

Vista la proposta del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Il dott. Sigfrido Cimmino è chiamato a far parte del Comitato speciale degli assegni familiari nella sezione per le aziende artigiane, quale rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Luigi Martuscelli.

Roma, addì 1° ottobre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(4596)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1950.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1946, con il quale fu provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona nella persona del sig. Guglielmo Bertani;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1950, con il quale è stata sciolta la Giunta della Camera predetta ed è stato nominato commissario straordinario della Camera stessa il medesimo sig. Guglielmo Bertani;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi della citata Camera;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giuseppe Bovo è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(4608)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.

Condizioni dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi (Perugia), nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto, in data 19 maggio 1950, del Presidente della Repubblica con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito di Todi, nella Cassa di risparmio di Perugia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, disposta con decreto in data 19 maggio 1950 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Perugia di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Todi, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) incameramento del patrimonio netto del Monte, da parte della Cassa di risparmio;

c) impegno della Cassa di destinare, a norma dell'art. 14 del decreto 25 maggio 1939, n. 1279, in favore delle opere assistenziali del comune di Todi, una quota degli utili netti annuali disponibili per la beneficenza, proporzionata all'effettivo patrimonio rilevato;

d) impegno dell'Ente incorporante di assicurare sulla piazza di Todi il servizio del credito pegnoratizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1950.

Modificazioni dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936, modificato con decreto in data 5 gennaio 1939;

Vista la delibera adottata nell'adunanza del 28 giugno 1950 dalla Deputazione amministratrice dell'Istituto stesso;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Allo statuto del Monte dei Paschi di Siena sono apportate le variazioni di seguito indicate.

Art. 12: il nono comma è sostituito dal seguente:

« Il segretario della Deputazione è scelto dalla Deputazione stessa tra il personale dell'Istituto, su proposta del presidente ».

Art. 13: il testo della lettera *e*) è sostituito dal seguente:

« Provvedere alla nomina dei direttori centrali, dei vice direttori centrali e di tutti gli altri dirigenti ».

Art. 14: il testo del numero 7 è sostituito dal seguente:

« Deliberare di proporre all'organo competente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21, primo capoverso; deliberare altresì la revoca e i provvedimenti disciplinari relativi ai dirigenti di cui all'art. 13, lettera *e*), semprechè gli stessi provvedimenti non siano, per la loro minore entità, demandati ad altri organi ».

Art. 16: il testo del numero 4 è sostituito dal seguente:

« Deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione, promozione e revoca dei funzionari, impiegati ed agenti, sui provvedimenti disciplinari che non siano, per la loro minore entità, demandati ad altri organi, e sullo svincolo delle cauzioni relative agli stessi dipendenti, nonchè sulla nomina e sulla revoca dei procuratori con mandato generale ».

Art. 19: il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per quanto attiene alla rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed a tutte le altre funzioni di competenza del presidente, questi, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore generale, e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da uno dei direttori centrali che il presidente, d'intesa con il direttore generale, designerà anno per anno ».

Art. 21: il secondo e terzo comma del numero 8 sono sostituiti dai seguenti:

Il direttore generale si vale, per l'espletamento delle sue funzioni, dei direttori centrali, vice direttori centrali e altri dirigenti addetti alla direzione generale, ai quali impartisce al riguardo le sue direttive. I direttori centrali e i vice direttori centrali hanno la firma per delega del direttore generale, i primi per la direzione generale e per tutte le dipendenze, i secondi per la direzione generale, salvo delega particolare. Il direttore generale può altresì delegare la facoltà di firma degli atti e dei contratti, dei titoli e dei valori, delle carte, dei documenti contabili e della corrispondenza, ai dirigenti capi degli uffici della direzione generale per la direzione generale ed eventualmente anche per le dipendenze. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito, nelle funzioni di cui all'art. 12, comma ottavo, e all'art. 15, comma primo, da uno dei direttori centrali che il presidente, d'intesa con lo stesso direttore generale, designerà, anno per anno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1950.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna), approvato con decreto in data 2 dicembre 1946;

Vista la deliberazione in data 25 maggio 1950 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna), allegato al presente decreto, composto di n. 76 articoli, e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1950.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, ente morale con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1949 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese — con il quale i signori avv. Arturo Frinzi, avv. Alfonso Balis Crema e avv. Zilio Grandi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Considerato che l'avv. Zilio Grandi è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giovanni Giuliari fu Angelo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, ente morale con sede in Verona, in sostituzione dell'avv. Zilio Grandi, deceduto, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie e cioè fino al 21 maggio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Gabriella Piergiovanni di Gabriele, nata a Ravenna il 23 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(4621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 198

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,82	142,85
» Napoli	624,70	142,85
» Palermo	624,80	143,15
» Roma	624,80	142,80
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	142,85
» Venezia	624,82	143 —

Media dei titoli del 2 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,65
Id. 3,50 % 1902	73,90
Id. 3 % lordo	46,70
Id. 5 % 1935	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	76,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,85
Id. 5 % 1936	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,30
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 142,82

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» reichmark
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di immobili siti in comune di Chioggia

Con decreto interministeriale 19 agosto 1950, per cessato interesse, agli effetti della difesa dello Stato, gli immobili siti in comune di Chioggia di cui ai rispettivi mappali 1909 e 1910 del foglio n. 26, cessano dalla destinazione di uso pubblico e passano al patrimonio dello Stato.

(4537)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Milano

Con decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, n. 3228, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Milano, approvato con decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, n. 322, è prorogato fino al 28 febbraio 1953.

(4584)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del relitto d'alveo in sinistra del torrente Ierapotamo in comune di Polistena.

Con decreto interministeriale n. 1657, del 21 luglio 1950, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del relitto d'alveo sito in sinistra del torrente Ierapotamo, contrada Monte, in agro del comune di Polistena, della superficie di mq. 842 ed indicata nell'estratto planimetrico in data 23 aprile 1949, facente parte integrante del decreto stesso.

(4619)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Prosperini Giovanni, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 290-MI.

(4539)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola di produzione e consumo, con sede in Lentini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1950, i poteri conferiti al dott. Angelo Insolia, commissario della Cooperativa agricola di produzione e consumo, con sede in Lentini, sono stati prorogati al 31 dicembre 1950.

(4644)

Sostituzione del liquidatore della Società Cooperativa Automobilistica Trasporti e Spedizioni « S.C.A.T.E.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1950 l'avv. Luigi Pagano è stato nominato liquidatore della Società Cooperativa Automobilistica Trasporti e Spedizioni « S.C.A.T.E.S. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Giovanni Coccia, dimissionario.

(4645)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modificazione del decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, concernente approvazione della graduatoria di merito del concorso a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunale militare, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 maggio 1942, n. 319, che stabilisce il nuovo organico dei cancellieri giudiziari militari;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, col quale fu indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, col quale fu approvata la graduatoria di merito del suddetto concorso e furono dichiarati i candidati riusciti vincitori ed idonei nel concorso stesso;

Visto l'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente riserva di posti nei concorsi a favore del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che abbia riportato la idoneità nel concorso medesimo;

Visto l'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernente il regolamento di esecuzione del sopracitato decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il parere n. 906 emesso il 21 giugno 1950 dal Consiglio di Stato il quale ha espresso l'avviso che, ai fini dell'applicazione della riserva di posti di cui all'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, siano da intendersi per mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, non quelle generiche del gruppo al quale appartiene il ruolo, bensì quelle specifiche connesse ai posti messi a concorso;

Considerato che il candidato Gagetti Pier Giovanni, dichiarato vincitore del concorso a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunale militare, sopracitato, in applicazione del ripetuto art. 8, primo comma, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non aveva prestato, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione del concorso, due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo dei cancellieri giudiziari militari;

Considerato, peraltro, che come da recente orientamento della Corte dei conti, la percentuale dei posti riservati al personale non di ruolo non può essere arrotondata all'unità nel caso di frazione trattandosi di norma di carattere generale che, per l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale — Codice civile — non può applicarsi « oltre i casi e i benefici in esse considerati »;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, di cui alle premesse, è modificato come segue:

In relazione alla graduatoria di merito di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1950 e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e degli impiegati civili non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

1. Scagliola Michele, con punti 60;
2. Putzolu Rinaldo, con punti 55,80, ex combattente;
3. Errico Nicola, con punti 55, ex combattente;
4. Molinari Libero, con punti 54,58, ex combattente;

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Gagetti Pier Giovanni, con punti 54,50;
2. Di Pasquale Quirino, con punti 52,67, ex partigiano combattente;
3. Gallo Luigi, con punti 50;
4. Portacci Vincenzo, con punti 49,50;
5. Vicari Attilio, con punti 48,66;
6. Imbriano Vincenzo, con punti 47,08, impiegato civile non di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito;
7. Giovani Carmelo, con punti 45;
8. Dellisanti Giuseppe, con punti 44,48, ex combattente;
9. D'Erasmo Francesco, con punti 44, coniugato con un figlio;
10. Di Luca Vincenzo, con punti 44;
11. Di Loreto Ezio Benito, con punti 43,66, ex combattente;
12. De Lorenzi Danilo, con punti 42,50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950
Registro Esercito n. 40, foglio n. 155. — TEMPESTA

(4709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante bandi di concorsi a posti di assistenti ordinari universitari

Si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che il supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (Notiziario della scuola e della cultura numero 18 in data 15 ottobre 1950), pubblica i bandi dei concorsi a posti di assistenti ordinari indetti a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nelle Università di Firenze, Palermo ed una revoca di concorso nell'Università di Sassari.

Le domande di partecipazione ai concorsi, corredate di tutti i documenti prescritti, debbono essere presentate ai rettori delle predette Università entro sessanta (60) giorni dalla data (15 ottobre 1950) del sopraindicato supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Notiziario della scuola e della cultura.

(4677)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di tenente, in servizio permanente effettivo, del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1948, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del G.A.r.i.;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1950, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti di partecipazione al concorso a tutto il 15 marzo 1950;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1950, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del G.A.r.i.;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1950, con il quale il tenente colonnello del G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Ilari Arturo è stato nominato membro della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del G.A.r.i.;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati nel concorso per trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e ingegneri d'armamento), 2ª (ingegneri edili), 3ª (ingegneri, radio elettricisti), 5ª (chimici), 6ª (geofisici):

Idonei per la 1ª e 4ª categoria:

1. Giorgieri Licio
2. Marega Giorgio

Idonei per la 2ª categoria:

1. Di Piramo Giulio

Idonei per la 3ª categoria:

1. Cremonesi Aldo
2. Susini Alfredo
3. Pallari Raffaello
4. Dal Maschio Gaetano
5. Baioletti Fabio

Idonei per la 5ª categoria:

1. Saniboni Giuliano

Idonei per la 6ª categoria:

1. Vittori Antisari Ottavio
2. Meloni Angelo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1950
Registro Difesa-Aeronautica n. 6, *foglio n.* 28. — RAPISARDA

(4628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito negativo del concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1948, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;
Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1948, n. 524;
Vista la relazione in data 24 luglio 1950 della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Ritenuto che a tutti coloro che hanno fatto domanda per partecipare al concorso di cui sopra è stato negato dall'Amministrazione di provenienza il nulla osta previsto dall'art. 3, n. 2, del predetto bando di concorso e che, pertanto, non può farsi luogo all'espletamento del concorso stesso per mancanza di concorrenti provvisti di tutti i requisiti prescritti;

Decreta:

Le operazioni inerenti allo svolgimento del concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 10 agosto 1948, devono intendersi esaurite per mancanza di concorrenti provvisti di tutti i requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1950

p. *Il Ministro:* BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1950
Registro Interno n. 36, *foglio n.* 385. — VILLA

(4629)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione Trentino - Alto Adige

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico di Ossana ha rinunciato alla nomina;
Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, n. 17688/III a ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellati, il dott. Bonora Ottorino ha dichiarato di accettare la nomina;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonora Ottorino è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico consorziale di Ossana ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 19 ottobre 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

(4636)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.